



PROVINCIA DI BRINDISI

**Rapporto relativo all'analisi delle
misure organizzative finalizzate a
garantire la tempestività dei
pagamenti**

Relazione consuntiva anno 2015

ai sensi dell'art. 9 D.L. 78 del 01.07.2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Alessandra PANNARIA

Premesso che:

- Il legislatore ha profondamente inciso nella materia dei pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione, attraverso interventi normativi continui e pervasivi accomunati da un unico filo conduttore, quello di generare un effetto favorevole sul rilancio dell'attività economica del Paese, attraverso una maggiore celerità nei pagamenti;
- il D.L. del 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché la proroga di alcuni termini in materia fiscale;
- in particolare l'art. 9, del succitato D.L. rubricato "**Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni**", al comma 1 prevede che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della *direttiva 2000/35/CE* del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il *decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'*articolo 9, comma 1-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente relazione, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato *articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008*;"



Con deliberazione di G.P. n. 103 del 22.06.2012, regolarmente pubblicata, è stata data attuazione alle disposizioni normative e sono quindi state individuate le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente.

In relazione a quanto sopra, questa Amministrazione ha provveduto a rispettare le misure organizzative indicate nella delibera di cui sopra, nonostante sia risultato molto arduo rispettare la direttiva comunitaria senza violare le norme sul patto di stabilità, considerato l'attuale quadro normativo.

In particolare in attuazione delle misure adottate, i Responsabili dei Servizi si sono attenuti, nonostante la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti-patto di stabilità) abbia ingenerato delle conseguenze sulle scelte programmatiche e sulla gestione delle attività amministrative nel loro complesso, a quanto indicato nelle predette misure organizzative:

- a. la trasmissione con congruo anticipo delle determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, nonché la verifica, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno di spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
- b. la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;
- c. l'obbligo, posto in capo al funzionario che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, di sviluppare un dettagliato cronoprogramma dei conseguenti pagamenti, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;
- d. la verifica, da parte del responsabile del servizio finanziario, della compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica (saldi rilevanti al fini del patto di stabilità);
- e. la trasmissione degli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati normativamente previsti ed in corso di validità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per espletare le procedure inerenti le liquidazioni e l'emissione dei mandati di pagamento.

Tutto quanto sopra, oltre agli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali ad esempio:

- l'obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
- il divieto di effettuare pagamenti superiori ad euro 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad euro 10.000,00 verso gli agenti della riscossione;
- l'obbligo, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, della indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario, nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

-
Il Responsabile del Servizio Finanziario ha eseguito le proprie operazioni secondo quanto stabilito dalla succitata Deliberazione di Giunta, per il rispetto della tempestività dei pagamenti, in particolare ha:

- provveduto tempestivamente alla registrazione delle fatture al fine del loro smistamento agli uffici competenti per la liquidazione; questi ultimi sono tenuti ad effettuare apposite segnalazioni in caso di erronei invii entro e non oltre 5 giorni;
- per effettuare la liquidazione contabile, le liquidazioni tecniche delle spese sono pervenute dai Servizi debitamente firmate e complete di tutti gli allegati, con l'indicazione del repertorio del contratto, se stipulato; dovranno altresì contenere l'indicazione della ragione/denominazione sociale o del soggetto a favore del quale



il pagamento viene disposto, della partita I.V.A. o del codice fiscale, dell'IBAN per i pagamenti a mezzo bonifico, o di altri soggetti al ricorrere della cessione del credito da parte del creditore;

Al riguardo occorre comunque sottolineare che la maggior parte dei pagamenti è avvenuta nei termini di legge o contrattuali e comunque l'Ente non ha pagato interessi moratori su forniture e servizi.

Il D.L. 66/2014 all'art. 42 ha inoltre introdotto per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di adottare *"il registro unico delle fatture nel quale, entro dieci giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile"*.

Tale registro è stato prontamente adottato dall'Ente ed è in uso come prescritto dalla norma;

Altro adempimento previsto dal D.L. 66/2014 per l'anno 2014 è quello relativo alla piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) prevista dall'art. 27 del citato Decreto Legge. In materia di certificazione dei crediti contratti dalle pubbliche amministrazioni, detto articolo al comma 1) ha nuovamente e profondamente innovato l'ambito di applicazione e la portata dei controlli. In particolare esso dispone che *"A decorrere dal 1° luglio 2014 utilizzando la medesima piattaforma elettronica... omissis...., le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali....."* Pertanto, la fatture emesse dal 1° luglio 2014 vengono registrate sulla piattaforma PCC e rese disponibili ai fornitori.

Tale adempimento viene effettuato in modo automatico per il tramite dei dati inseriti sulla procedura di contabilità dell'Ente. Pertanto, la piattaforma PCC permette di tracciare e rendere trasparente l'intero ciclo di vitale dei debiti commerciali a decorrere dal 1° luglio 2014.

Inoltre, sono stati portati a compimento gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese quali:

- a) verifica che la documentazione sia comprensiva di tutti i titoli giustificativi della spesa;
- b) obbligo di acquisire preventivamente da parte dei rispettivi Servizi il D.U.R.C. in corso di validità e con esito regolare;
- c) obbligo di verifica al Servizio Equitalia da parte del Servizio Finanziario e divieto di effettuare pagamenti superiori ad €. 10.000 a favore di creditori della Pubblica Amministrazione qualora questi risultassero inadempienti nei confronti delle agenzie di riscossione;
- d) obbligo di indicazione delle coordinate bancarie IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Sempre in tema di tempestività dei pagamenti,

Con la Circolare n. 38 del 15.12.2010 vengono definiti gli strumenti per evitare la formazione di posizioni debitorie e vengono date alcune indicazioni per la redazione dei



rapporti sull'attività di analisi e di revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio.

La circolare utilizza il termine debito inteso come debiti fuori bilancio, vale a dire "obblighi delle amministrazioni conseguenti ad obbligazioni per le quali non si erano concluse le procedure contabili previste dall'ordinamento e che quindi non avevano trovato corrispondente evidenziazione in bilancio".

La Circolare, inoltre, specifica che nei rapporti dovranno essere, in particolare, specificate le seguenti aree tematiche:

formazione dei debiti

- a) quadro di riferimento: descrizione delle procedure di spesa in corrispondenza delle quali sorgono le posizioni debitorie;
- b) meccanismi di formazione: illustrazione dei meccanismi che determinano la formazione dei debiti;

quadro riepilogativo della consistenza dei debiti

compilazione di una tabella che riporta la consistenza dei debiti e lo smaltimento delle posizioni debitorie;

analisi dettagliata delle posizioni debitorie

descrizione dettagliata di ogni debito, del capitolo e del relativo smaltimento distinto per esercizio.

L'art. 194 del TUEL disciplina l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio, individuando le tipologie per le quali è resa possibile l'imputazione dell'insorto obbligo in capo all'ente con l'adozione di apposita deliberazione da parte del Consiglio Provinciale.

L'art. 194 del TUEL fornisce, in particolare, un'elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità dei debiti sorti. Il debito fuori bilancio deve essere quindi inteso come debito eccezionale e la legge consente di ricondurre nei casi previsti e tipici particolari tipologie di spesa nel sistema del bilancio. La procedura di riconoscimento del debito, avviene con deliberazione del Consiglio Provinciale, la stessa viene poi trasmessa alla Corte dei Conti per le successive verifiche di competenza.

Ciascun Responsabile all'atto dell'adozione di un provvedimento che impegna, in particolare, stanziamenti del Titolo II° deve verificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, la compatibilità della spesa, non solo con gli stanziamenti di bilancio, ma soprattutto con le regole del Patto di Stabilità, e di questa verifica deve darne attestazione nel relativo provvedimento di spesa.

Relativamente alla percentuale di pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2015 vengono forniti i dati sotto indicati:

Titolo I

ANNO	Residui passivi al 1° gennaio	Impegnato competenza	Pagato residui più competenza	Residui passivi al 31 dicembre	% pagamenti su impegnato
2014	47.418.672,22	46.363.742,86	47.226.289,78	38.929.612,27	50,35%
2015	38.929.612,27	52.678.255,76	37.147.932,34	27.247.018,67	70,52%

Titolo II

ANNO	Residui passivi al	Impegnato	Pagato residui	Residui passivi al	% pagamenti su
------	--------------------	-----------	----------------	--------------------	----------------



	1° gennaio	competenza	più competenza	31 dicembre	impegnato
2014	173.321.489,99	2.678.657,42	8.675.015,18	157.759.451,29	4,92%
2015	157.759.451,29	65.967.834,48	5.875.580,65	96.923.861,31	8,91%

Per ciò che concerne le misure organizzative finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti per l'anno 2015, sono stati elaborati indicatori del tempo medio di pagamento delle fatture.

In particolare, così come previsto dalla normativa, sono state individuate le transazioni commerciali, ossia i pagamenti effettuati a seguito di contratti che comportano, in via esclusiva o permanente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, e sono state eliminate le operazioni non rilevanti ai fini del calcolo.

Sono state altresì rettificata le date dei mandati relativi a regolarizzazioni di carte contabili, inserendo la data carta contabile, ossia quella dell'effettivo pagamento.

E' stato effettuato il conteggio dei giorni effettivi, ossia di calendario, intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e tale numero di giorni è stato moltiplicato per l'importo dovuto. Il risultato ottenuto è stato rapportato alla somma degli importi pagati.

Da tale conteggio sono stati ottenuti i seguenti indicatori di tempestività dei pagamenti:

Titolo I

Competenza:

GIORNI MEDI: 20 gg.

Residui:

GIORNI MEDI: 12 gg.

Titolo II

Competenza:

GIORNI MEDI: 85 gg.

Residui:

GIORNI MEDI: 153 gg.

Il dato unitario inerente i tempi medi di pagamento complessivamente garantiti dall'Ente nel corso dell'esercizio 2015, pari a **68 giorni**, è stato ottenuto calcolando la media ponderata fra le risultanze relative alle quattro fattispecie innanzi dettagliate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra FANNARIA

